

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2985

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRILLINI, ANNUNZIATA, BELLOTTI, BOVA, CALDAROLA, CESARO,
CHIAROMONTE, CRAXI, FALANGA, GIACHETTI, LAINATI, LANDI DI
CHIAVENNA, MACERATINI, RAISI, TAORMINA, ZANELLA**

Disposizioni per la legalizzazione della prostituzione

Presentata l'8 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quarantaquattro anni fa entrava in vigore la legge 20 febbraio 1958, n. 75, detta « legge Merlin ». Le conseguenze provocate da mezzo secolo di regime « proibizionista » sulla prostituzione sono sotto gli occhi di tutti: la legge Merlin non solo non ha chiuso le case, ma ha aperto le strade; non solo non ha abolito lo sfruttamento, ma ha consegnato l'affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali, che attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno reclutano, gestiscono l'attività, recepiscono i profitti delle persone che si prostituiscono, oltre ad impedire l'abbandono della prostituzione alle persone che lo vogliono.

Sebbene la legge Merlin abbia sancito il principio fondamentale di non criminalizzare le persone che si dedicano alla

prostituzione, su queste sono ricadute le conseguenze della criminalizzazione di tutte le attività collegate a tale attività: la ricerca dei clienti, la pubblicità, il mutuo aiuto tra le persone che praticano la prostituzione, perfino l'affittare una casa a — o svolgere lavori di servizio per — una persona dedita alla prostituzione.

Dal combinato disposto delle leggi restrittive sull'immigrazione e della proibizione sostanziale della prostituzione è nato e si è sviluppato il *racket* del traffico delle persone ai fini di sfruttamento sessuale e oggi la maggioranza delle persone coinvolte nella prostituzione sono straniere illegalmente presenti sul territorio italiano, e per questo ancora più vulnerabili e ricattabili dagli sfruttatori.

Anche nel caso di prostituzione volontaria — situazione che riguarda soprattutto le persone di cittadinanza italiana — sussistono numerose situazioni di discriminazione o di emarginazione: le persone che vi si dedicano non hanno infatti diritto a nessun tipo di copertura previdenziale o non hanno garanzie sull'ottenimento del compenso pattuito con il cliente.

In alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti « *sex worker* » (lavoratori sessuali), si è deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione e alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e i doveri che conseguono, di assicurazione previdenziale e di tassazione compresi. Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima è « emersa » e ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si è potuto così

concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti. La proposta di legge che presentiamo si ispira ai principi delle normative più avanzate e delle migliori prassi adottate all'estero, nella convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli ciecamente, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera.

La proposta di legge fa parte del gruppo di venticinque proposte di legge di iniziativa popolare predisposto dai « Radicali italiani », per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle — pur non condividendole tutte nel merito — dopo ventotto giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei « Radicali italiani ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Prestazione di servizi sessuali remunerati).

1. L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.

2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.

ART. 2.

(Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati).

1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata.

2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.

ART. 3.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in condizioni di sicurezza e di riservatezza.

ART. 4.

(Reati).

1. È punito con la pena della reclusione da due a dieci anni chiunque con violenze, minacce, inganni o abusando della propria autorità, induce una persona a prestare servizi sessuali remunerati, o impedisce alla stessa di abbandonare tale

attività, o si appropria indebitamente, in tutto o in parte, dei proventi derivanti dalla medesima attività.

2. È punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista ai sensi del comma 1 chiunque coinvolge nell'attività di prestazione di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.

3. La prostituzione minorile è punita ai sensi dell'articolo 600-*bis* del codice penale.

